

TORNATA DEL 16 GENNAIO

vato nella sua integrità tanto nella prima, come nella seconda parte.

**SALARIS.** Ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Avendo il deputato Salaris ritirato la sua proposta, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

« Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

« Saranno colcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media sia inferiore a lire 3000, e di due terzi quando ascenda a lire 3000 o ad una somma maggiore.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

A questo articolo il deputato Macchi ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo alinea si legga:

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti fino alla concorrente somma di lire 3000, e di due terzi per ogni somma eccedente questa cifra. »

E il deputato Ercole ha proposto a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Ma qualora l'assegno di alloggio e locali fosse annesso a stipendii non maggiori di lire 1500, saranno calcolati per un equivalente dello stipendio. »

Il deputato Macchi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

**MACCHI.** Sono così strane le conseguenze che deriverebbero qualora l'articolo fosse votato letteralmente, che io voglio credere che sia occorso un equivoco o che siavi un errore di stampa. Nè può essere altrimenti; imperocchè io ho fatto il conto insieme col deputato Mosca, autore di questo emendamento, che, stando a questo emendamento un impiegato che avesse 2900 lire di stipendio, calcolandogli la pensione in ragione dei quattro quinti, ne otterrebbe una di 2320 lire, mentre invece un altro che avesse lo stipendio di oltre lire 3000, cioè 3200, non godendo che del beneficio dei due terzi, avrebbe una pensione di lire 2132. Avremmo dunque un impiegato che collo stipendio di lire 2900 ottiene una pensione di 2320 lire, mentre un altro collo stipendio di 3200 ha una pensione di 2132 lire.

Questo, come vede la Camera, è un assurdo che non può essere cagionato che da un equivoco, da una svista, e prego per conseguenza la Camera a voler accettare l'emendamento da me propugnato, per il quale questo sconcio verrebbe tolto.

Io vorrei col mio emendamento che le cose fossero or-

dinate così, cioè che per le prime 3000 lire si liquidasse la pensione in ragione di quattro quinti, e per quel tanto che uno ha di più di 3000 lire la si liquidasse in ragione dei due terzi.

Io spero che il relatore sarà in grado di dare una spiegazione in proposito, e di dichiarare che tale appunto era l'intento del Ministero nella sua proposta. Allora c'intenderemo facilmente.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se sia appoggiato l'emendamento del deputato Macchi.

(È appoggiato).

Il deputato De Filippo ha la parola.

**DE FILIPPO, relatore.** La Commissione non ha alcuna difficoltà d'accettare l'emendamento Macchi; se nonchè, per conservare il concetto dell'articolo medesimo, bisognerebbe dire così: « però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e i proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda le lire tre mila e di due terzi per ogni somma eccedente la detta cifra, » poichè la Commissione intende bensì d'accettare il modo di calcolo dell'onorevole Macchi, ma intende anche di conservare la locuzione dell'articolo, perchè altro è il dire: *fino alla concorrente somma di lire tre mila*, altro è il dire *la media*, una volta che questo articolo 14 stabilisce che bisogna liquidare la pensione sulla media degli ultimi tre anni di stipendio.

Quindi accetta l'emendamento dell'onorevole deputato Macchi, e lo prega a voler consentire che fosse in questo modo rettificato, quando cioè la media non ecceda le lire tre mila, e dei due terzi per ogni somma eccedente questa cifra.

Ove l'onorevole Macchi modifichi il suo emendamento in questi termini, la Commissione non ha nessuna difficoltà che la Camera lo approvi.

**MACCHI.** Quanto a me, quando s'intenda che l'inconveniente da me accennato sia tolto, non ho difficoltà ad accettare la redazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Macchi, ed accettato dalla Commissione, che è così concepito:

«... quando la media non oltrepassi le lire tre mila e di due terzi per ogni somma eccedente questa cifra ».

(È approvato).

Darò ora la parola all'onorevole deputato Ercole per isvolgere il suo emendamento di aggiunta.

**ERCOLE.** Pregherei il signor presidente d'interrogare prima il signor commissario regio e la Commissione se lo accettano.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Quanto a me a prima giunta io comincio dal dichiarare che non accetterei l'emendamento perchè non ne veggio la portata, e non so ancora se tale proposta contenga in fin di analisi una somma maggiore o minore di quella del progetto; ora in questo caso bisogna fare i conti prima.

Io credo nullameno che si potrebbe votare prima l'articolo quale è presentato, pregando la Commissione